

SOGGETTI DEL TRIBUTO

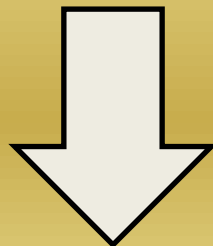


SOGGETTI ATTIVI

SOGGETTI ATTIVO DEL
RAPPORTO DI CREDITO
TRIBUTARIO

SOGGETTI ATTIVO DELLA
POTESTA' DI APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO

SOGGETTIVITA' PASSIVA TRIBUTARIA



**SOGGETTI PASSIVI
DELL'IMPOSTA**

**SOGGETTI DI DIRITTO
PRIVATO**

CONTRIBUENTE

Con tale termine si individua il soggetto obbligato alla contribuzione, ossia il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria.

Il contribuente è colui che è soggetto all'imposta in quanto in capo ad essi si sono verificati i presupposti di fatto del singolo tributo.

OBBLIGAZIONE SOLIDALE

art. 1292 Codice Civile

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori

art. 1294 Codice Civile

I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente

SOLIDARIETA' TRIBUTARIA



PARITARIA



DIPENDENTE

SOLIDARIETA' PARITARIA

Il presupposto del tributo è riferibile ad una pluralità di soggetti

LA SOLIDARIETA' PARITARIA NELLE NORME

D. P. R. n. 131 del 26 aprile 1986 (T.U.R)

Articolo 57: Soggetti obbligati al pagamento

Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

Art. 36 Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta

Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari

D.P.R. 600 del 29/09/1973

Articolo 65: Eredi del contribuente

Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.

La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.

SOLIDARIETA' DIPENDENTE

L'obbligato principale pone in essere il presupposto

L'obbligato dipendente (responsabile d'imposta) pone in essere una fattispecie collaterale

D.P.R. 600 del 29/09/1973

Articolo 64: Sostituto e responsabile d'imposta

Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.

Il sostituto ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta.

Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa.

LA SOLIDARIETA' PARITARIA NELLE NORME

DPR 917/1986 TUIR

Art. 115 opzione per la trasparenza fiscale

Comma 8

La società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del reddito.

Consolidato fiscale

Art. 127 Responsabilità

1. La società o l'ente controllante è responsabile:

- a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122;*
- b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto;*
- c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all'articolo 122;*
- d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.*

2. Ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è responsabile:

- a) *solidalmente con l'ente o società controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;*
 - b) *per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;*
 - c) *per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b).*
- [3.]
4. *L'eventuale rivalsa della società o ente controllante nei confronti delle società controllate perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla società controllata copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualità di domiciliatario secondo quanto previsto dall'articolo 119.*

LA SOLIDARIETA' PARITARIA NELLE NORME

SOLIDARIETA' COLLEGATA ALLA VOLONTA' DELLE PARTI

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Opzione esercitabile da coppie regolarmente sposate.

Può essere presentata solo da persone fisiche, non titolari di partita Iva e che abbiano percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati, redditi derivanti da terreni e fabbricati, redditi da capitale.

IMPOSTA DI REGISTRO

Articolo 57: Soggetti obbligati al pagamento

Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto.

RAPPORTI TRA COOBLIGATI

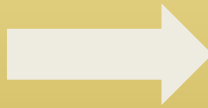
Disciplina privatistica

L'atto compiuto da uno dei condebitori, o contro uno di essi, spiega di norma la propria efficacia anche nei confronti degli altri solo se a questi favorevole

AMBITO TRIBUTARIO

Obbligazione solidale retta da principi propri e diversi da quelli civilistici.

SUPERSOLIDARIETA'



Efficacia dell'atto nei confronti di tutti i coobbligati

Corte Costituzionale sent. n. 48 e n. 139 del 1968

~~SUPERSOLIDARIETA'~~

RAPPORTI TRA COOBLIGATI

IMPOSTAZIONE ATTUALE

art. 1306 Codice Civile

La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.

Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi

Cassazione sentenza n. 12766 del 19/06/2015

Deve quindi essere applicato in tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 cod. civ..

RAPPORTI TRA COOBLIGATI

art. 1306 Codice Civile

il condebitore solidale dell'imposta può invocare il giudicato favorevole, formatosi fra un altro condebitore e l'amministrazione finanziaria, solo in via di eccezione, per contrastare la pretesa di pagamento del maggior tributo, ma non anche in via di azione, per la ripetizione di quanto già pagato

il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato

I rapporti interni tra i condebitori d'imposta non sono rapporti tributari, ma di diritto privato

Art. 1298 Codice Civile

Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente

Art. 1299 Codice Civile

Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

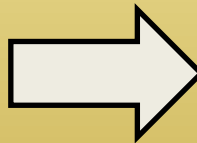
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta

SOSTITUZIONE TRIBUTARIA E RITENUTE

SOSTITUZIONE A
TITOLO DI ACCONTO

SOSTITUZIONE A
TITOLO D'IMPOSTA

RIVALSA



DIRITTO DOVERE